

Statuto dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro

cinaforum

Denominazione – Oggetto – Sede

Art. 1

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'Associazione culturale denominata "Cinaforum". La denominazione Cinaforum è adottata su concessione del titolare come da allegata dichiarazione e in caso di revoca di tale concessione l'Associazione provvederà a modificare la propria denominazione entro 30 giorni dalla revoca.

Art. 2

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è antirazzista, antifascista e contraria a ogni discriminazione di classe, di genere, etnica, religiosa, politica. L'Associazione è autonoma da qualsiasi partito, movimento o organizzazione sociale ed è aperta a tutti coloro che ne condividono lo scopo sociale.

2. L'Associazione ha per scopo quello di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura, dell'economia, della politica e della società della Cina e di altri Paesi emergenti, di intraprendere e sviluppare progetti di cooperazione e di scambio culturale tra Italia, Europa, Cina ed altri Paesi emergenti, di promuovere lo studio e l'insegnamento delle relazioni internazionali, di promuovere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, concorrendo in tali attività con un proprio autonomo contributo.

3. L'Associazione si impegna a svolgere ogni iniziativa per diffondere la conoscenza del suo impegno e degli scopi che si prefigge.

Art. 3

1. L'Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti, per il perseguimento dei propri scopi potrà:

a) organizzare eventi, riunioni, dibattiti, conferenze, seminari, attività didattiche e di formazione anche on-line;

b) favorire scambi e collaborazioni tra cittadini, associazioni, enti privati o pubblici italiani, e cittadini, associazioni, enti privati o pubblici della Repubblica popolare cinese o internazionali;

c) promuovere e redigere studi, rapporti, relazioni e documenti inerenti agli scopi sociali, anche su commissione degli associati o di terzi;

- d) promuovere e diffondere pubblicazioni, anche periodiche, e ogni altro genere di iniziativa editoriale atta a favorire gli scopi dell'associazione;
- e) stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni, enti privati o pubblici, fondazioni, amministrazioni pubbliche, nazionali ed estere;
- f) accedere a finanziamenti pubblici o privati da parte di soggetti italiani o stranieri;
- g) esercitare, senza scopi di lucro ed in misura non prevalente, attività di natura commerciale finalizzata all'autofinanziamento, in conformità alle vigenti normative amministrative e fiscali;
- h) organizzare, anche per autofinanziamento, attività culturali e di studio per scambio di conoscenze, in Italia, in Europa, in Cina e in altri Paesi emergenti;
- i) ogni altra iniziativa a carattere e finalità non lucrativa per il miglior perseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la partecipazione a progetti con altri enti, pubblici o privati, nazionali o stranieri, anche dotati di scopi sociali diversi dai propri.

Art. 4

1. L'Associazione ha sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G8, 10° piano, int. 75-76, presso Europlan

Gli Associati

Art. 5

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche, associazioni o enti privati e pubblici, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano domanda scritta con espressa adesione agli scopi, allo Statuto e ai Regolamenti, accompagnata da presentazione scritta di almeno due soci dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio direttivo sulle domande di ammissione. Tale decisione è insindacabile.
3. Gli associati devono versare quote associative annuali nella misura fissata dal Consiglio Direttivo nonché ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
4. Gli associati sono tenuti a versare le quote associative annuali e gli altri contributi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di esercizio cui si riferiscono.
5. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
6. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea. Tutti gli associati maggiorenni hanno pari diritto di voto in Assemblea senza alcuna limitazione. Il diritto di voto non può essere escluso in alcun caso.
7. Gli associati hanno diritto a partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione. Essi possono contribuire volontariamente alle attività e alle iniziative dell'Associazione

anche con articoli, rapporti, studi, documenti e pubblicazioni.

8. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono restituibili in alcun caso.

9. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Art. 6

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per recesso o per esclusione.

2. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che abbiano tenuto comportamenti contrari alla natura o agli scopi dell'Associazione o dai quali derivi incompatibilità o indegnità, ovvero che abbiano violato le norme dello Statuto, dei Regolamenti o dell'Atto Costitutivo;

b) che non abbiano eseguito in tutto o in parte il tempestivo versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo o dell'Assemblea o non si siano adeguati alle Delibere del Consiglio Direttivo;

c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

4. La delibera di esclusione è adottata con il voto dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo per i motivi di cui alle lettere b) e c) del comma che precede. Quando l'esclusione sia motivata per le ragioni di cui alla lettera a) del capo che precede, la delibera di esclusione è adottata con il voto della totalità dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato, che entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera l'eventuale accoglimento del ricorso con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

6. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato nonché sul patrimonio sociale.

Art. 7

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono volontarie e gratuite.

L'Assemblea

Art. 8

1. L'Assemblea è formata da tutti gli associati. Gli associati persone giuridiche, associazioni o enti privati e pubblici, partecipano all'Assemblea con un proprio rappresentante maggioritario. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto.
2. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - deliberare la revoca del Consiglio Direttivo;
 - approvare il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo;
 - approvare il programma annuale;
 - approvare i regolamenti interni e le loro modifiche;
 - deliberare su quanto eventualmente richiesto dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - deliberare eventuali modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
 - deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione per l'approvazione del rendiconto di previsione e del rendiconto consuntivo.
5. L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) degli associati, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere disposta con una data corrente entro il trentesimo giorno dalla richiesta.
6. La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso pubblico affisso all'albo presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le delibere saranno assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà a maggioranza semplice.
8. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e le delibere saranno assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria sarà valida con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati presenti e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione è sempre necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.
10. Le delibere dell'Assemblea sono trascritte in apposito verbale della riunione sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'Assemblea eletti all'apertura della seduta. Ai verbali e alle delibere assembleari è assicurata pubblicità mediante

affissione all'albo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 9

1. L'Associazione è amministrata e guidata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da un numero di membri da tre a undici scelti tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione. L'elezione del Presidente avviene alla prima riunione del Consiglio Direttivo eletto.
4. Qualora durante il mandato venga a mancare un membro Consigliere, il Presidente convocherà l'Assemblea per eleggere il sostituto, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 10

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
2. Esso delibera sulle attività dell'Associazione; delibera sulla stipulazione di contratti e sull'accettazione di donazioni ed elargizioni in genere; delibera sulle richieste di adesioni di nuovi associati e sulle esclusioni; decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali; provvede alla stesura del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; stabilisce le modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; stabilisce le quote associative annuali nonché eventuali altri contributi a carico degli associati in relazione a specifiche esigenze o attività dell'Associazione; predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea; può redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è obbligatoria su richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta che deve pervenire agli interessati nel domicilio indicato nel libro degli associati almeno cinque giorni prima della riunione, con raccomandata A/R oppure tramite telefax o posta elettronica all'uopo comunicati dagli interessati; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma che deve pervenire agli interessati almeno due giorni prima della data della riunione.
5. Il Consiglio Direttivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri

presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Le delibere relative all'ammissione di nuovi associati sono assunte con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Le delibere relative all'esclusione degli associati sono assunte con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo per i motivi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3 dell'art. 6, con il voto della totalità dei componenti del Consiglio Direttivo per le ragioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6.

6. Per le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo non sono responsabili, anche nei confronti dei terzi, i consiglieri che hanno formalizzato il proprio dissenso.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto da tutti i presenti, da affiggere all'albo presso la sede dell'Associazione.

Il Presidente Dell'Associazione

Art. 11

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è nominato alla prima riunione del Consiglio Direttivo al suo interno. Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

3. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.

4. Al Presidente spetta la firma di tutte le operazioni presso Banche, Casse di Risparmio o altri Istituti di Credito, Tesorerie ed Uffici Postali ove siano versate le somme e i valori a disposizione dell'Associazione, con la facoltà di incassare e rilasciare quietanza per qualsiasi credito o rimanenza di pertinenza sociale.

5. Il Presidente può conferire a singoli procuratori o institori associati procura speciale per lo svolgimento di singoli incarichi.

Il Patrimonio

Art. 12

1. Il patrimonio sociale è formato:

a) dalle quote associative e dagli eventuali contributi che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) da contributi di persone fisiche e giuridiche, fondazioni, enti privati o pubblici, nazionali o esteri;

c) da donazioni, legati, erogazioni, lasciti;

d) da eventuali entrate per servizi e altre attività rese dall'Associazione;

e) dai proventi derivanti dall'attività commerciale di carattere marginale eventualmente svolta dall'Associazione.

Il Rendiconto

Art. 13

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il rendiconto relativo all'anno precedente, ed entro il 31 dicembre il rendiconto preventivo relativo all'anno successivo.
3. Il rendiconto consuntivo deve restare depositato in copia all'albo presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato; gli associati possono prenderne visione.
4. Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali.
5. È in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione e anche in caso di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Lo Scioglimento

Art. 14

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 8.
2. In caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni Finali

Art. 15

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.